

Avviso

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia.

Si informa la clientela che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 24, comma 3, del Decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 e della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 3 del 05 gennaio 2021, è stata disposta **un'ulteriore proroga di dodici mesi**, dello stato di emergenza (disposto dalla Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 Dicembre 2021) sui territori su menzionati, interessati dagli eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 1° al 10 dicembre 2020.

In conseguenza di ciò viene concessa la possibilità di richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo per i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione dei danni subiti.

I clienti, sia Privati che Aziende, potranno richiedere alle banche la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile e comunque entro e non oltre il **29 dicembre 2022**. La richiesta di sospensione del pagamento deve essere accompagnata dall'autocertificazione del danno subito resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interessati sono invitati a contattare, entro e non oltre il **02 Marzo 2022**, il Centro Territoriale riportato di seguito, al fine di comunicare gli intendimenti e concordare le iniziative da intraprendere.

L'importo complessivo sospeso dovrà essere restituito alla Banca senza spese e/o oneri aggiuntivi in termini di commissioni o di spese di istruttoria. La scadenza del finanziamento sarà prorogata per un periodo corrispondente a quello della sospensione.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale + quota interessi), saranno calcolati interessi sul capitale residuo al momento della sospensione. La misura del tasso di interesse applicato non potrà essere superiore a quella del tasso di interesse contrattuale. Gli interessi così calcolati saranno ripartiti (senza applicazione di ulteriori interessi) in quote di pari importo da corrispondere insieme alle rate di ammortamento residuo e per un periodo di tempo non inferiore ad un anno (a meno che la durata residua del finanziamento non sia inferiore ad un anno).

In caso di sospensione della sola quota capitale, alla ripresa dell'ammortamento non saranno dovuti ulteriori interessi per il periodo di sospensione.

Contatti

I contatti da attivare per sospensioni o informazioni sono:

- Centro Territoriale Nord est: ctnordest@mpscapitalservices.it;

Resp. Lapo Salvadori cell. 3357696808
Gabriele Brambilla cell. 3346612232

Altre informazioni sul sito (www.mpsc Capitalservices.it)